

I DIRITTI DEI MINORI E STRUMENTI LEGISLATIVI PER LA LORO TUTELA

Gisele Ronga

OBIETTIVI

- Riconoscimento dei diritti principali dei minori e degli strumenti legislativi a livello internazionale, comunitario e italiano;
- Il divieto di discriminazione e strumenti legislativi;
- Principali figure e istituzioni poste a presidio dell'osservanza dei diritti dei minori nell'ordinamento giuridico italiano;
- Il diritto del minore alla continuità relazionale e affettiva, ovvero ad una famiglia, responsabilità genitoriale e riconoscimento della violazione dei diritti relativi ai minori nelle famiglie omogenitoriali in Italia;
- Spunti per la promozione di una cultura dei diritti dei bambini tra i minori.

INTRODUZIONE


- Diritto minorile: insieme delle norme sostanziali e procedurali che disciplinano la posizione giuridica soggettiva della persona di età inferiore ai 18 anni (Guglielmi, 2014)
- E' recente la sensibilità crescente da parte dell'ordinamento giuridico nei confronti del minore interessato da forme di disagio che si ripercuotono sul suo sviluppo psichico e nei confronti dei suoi diritti. Prima il minore era veramente ritenuto «minore», infatti si trovava in una condizione di inferiorità umana e di assoluta incompiutezza che lo facevano dipendere da altri. Storicamente la vita dell'infanzia non ha avuto per lungo tempo alcun significato per il mondo degli adulti: per il costume, il minore è stato percepito come un essere che diviene persona-soggetto di diritti solo dopo essere stato educato e plasmato. Il bambino è stato visto quindi non come un cittadino- portatore di diritti ed autentica ricchezza da sviluppare, ma come una “cosa” che deve essere plasmata e come potenziale pericolo per la società. Per secoli, è prevalsa una concezione **patrimonialistica** del diritto privato, tendente a respingere sul piano dell'irrilevanza l'attuazione dei diritti fondamentali della personalità, non essendo previste dalle codificazioni le cosiddette tutele differenziate. (Bottaro, 2007)
- La prospettiva dei diritti e della cittadinanza dei soggetti minorenni è tema cruciale dell'opera di Philippe Ariés (1914-84): la tesi centrale è che la considerazione sociale e giuridica di bambini e ragazzi si distanzia da quella degli adulti in funzione del riconoscimento dell'infanzia come categoria sociale.

L'INFANZIA SENZA PROTEZIONE

- Come nell'antichità, anche nel '700 la condizione dei bambini dipendeva dalla classe sociale cui appartenevano. I figli dei nobili e dei ricchi vivevano nel lusso e ricevevano una istruzione adeguata; i figli dei contadini e degli operai vivevano in miseria, non andavano a scuola e fin da piccoli lavoravano nei campi e nelle botteghe artigiane.
- Con la rivoluzione industriale la condizione dei bambini peggiorò: agli industriali conveniva impiegare i bambini perché erano pagati molto poco; i genitori in miseria accettavano di farli lavorare in cambio di denaro.
- Così, nelle fabbriche, bambini e bambine di 5 o 6 anni stavano in piedi anche per 15 ore ad annodare fili; invece nelle miniere venivano utilizzati per estrarre il materiale da gallerie troppo strette per gli adulti. Per molti decenni i bambini non ebbero nessuna tutela.



VERSO IL RICONOSCIMENTO DELL'INFANZIA



Una spinta importante nella direzione del riconoscimento dell'infanzia come categoria sociale venne data nel XVIII secolo dall'Illuminismo (chi?), che non vedeva i bambini come «piccoli adulti incompleti», ma riconosceva l'infanzia come fase vera e propria della vita. Si affrontarono questioni inerenti all'educazione dei figli e nel corso del XIX secolo si diffuse in Europa l'obbligo scolastico universale, introdotto per la prima volta nel Liechtenstein nel 1805. Anche la crescente attenzione per i diritti umani, al centro delle rivoluzioni americana (1776) e francese (1789), condusse a un approccio approfondito alla situazione dei bambini. La povertà e la diffusione del lavoro minorile conseguenti alla rivoluzione industriale generarono un dissenso sempre maggiore: nel 1883, in Gran Bretagna l'English Factories Act vietava il lavoro in fabbrica per i bambini minori di nove anni e, nel 1842, il Mines Act limitava il loro impiego in miniera. Nel 1896, la Germania introdusse pene per i genitori che maltrattavano i bambini o non si occupavano di loro a sufficienza. Nel 1899, negli Stati Uniti vennero creati i tribunali minorili. In precedenza, la stessa corte si occupava dei minorenni e degli adulti.

'900 IL "SECOLO DEI BAMBINI"

- Il primo strumento internazionale in assoluto, che cita i diritti dell'infanzia è la "Convenzione sull'età minima", adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919
- Nel 1900, Ellen Key, scrittrice svedese, dichiarò il XX secolo il «Secolo del bambino» e, in effetti, è stata l'epoca più importante nella storia dei diritti dell'infanzia. L'inglese Eglantyne Jebb fu pioniera di questo movimento: allarmata dalla situazione catastrofica dei piccoli profughi poco dopo la Prima guerra mondiale e convinta della necessità di un intervento permanente nell'interesse dell'infanzia, scrisse la prima **Carta dei Diritti del Bambino**, approvata il 24 settembre 1924 dall'Assemblea Generale della Società delle Nazioni con il nome **Dichiarazione di Ginevra** dei diritti del fanciullo. Essa conteneva i diritti fondamentali dell'infanzia, ma non era vincolante e perse la sua validità nel 1946 con lo scioglimento della Società delle Nazioni.
- Dopo la Seconda guerra mondiale, le neocostituite Nazioni Unite discussero il riconoscimento della Dichiarazione di Ginevra. L'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani del **1948** fece passare in secondo piano la necessità di strumenti legali specifici per la tutela dei diritti dei bambini. Solo dopo lavori pluriennali, nel **1959** l'Assemblea Generale dell'ONU approvò la **Dichiarazione dei diritti del fanciullo**, contenente disposizioni giuridiche concrete ma non vincolanti, come il *diritto a un nome* e a un'*istruzione* scolastica gratuita.
- Le **Convenzioni internazionali dell'ONU** sui diritti economici, sociali e culturali, e sui diritti civili e politici del **1966** furono i primi accordi internazionali che concretizzarono la Dichiarazione universale dei diritti umani, non vincolante dal punto di vista legale. Singole disposizioni riguardavano esplicitamente il bambino, come il divieto di *discriminazione*, il diritto alla *protezione* da parte della famiglia, della società e dello Stato, il diritto a un *nome*, a una *nazionalità* e alla protezione in caso di divorzio dei genitori.
- Per portare maggiormente all'attenzione mondiale le necessità dell'infanzia, nel 1972 nacque l'idea di un **Anno Internazionale del Bambino**, progetto approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1976. L'anno prescelto fu il **1979**. L'anno precedente, in occasione della Conferenza della Commissione per i Diritti Umani dell'ONU, la Polonia aveva suggerito la bozza di una convenzione per i diritti dei bambini basata sulla dichiarazione del 1959. Ciò mise nuovamente in moto le trattative per un contratto vincolante di diritto internazionale. La seconda bozza rivista del 1980 funse da base per la redazione di una convenzione sui diritti dei bambini (Unicef, 2014)



Eglantyne Jebb, (Ellesmere 1876 - Ginevra 1928) attivista e dama della Croce Rossa, fonda insieme alla sorella Doroty, Save the Children (Clare Mulley, 2009)

FONTI INTERNAZIONALI: CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA DI NEW YORK, 1989

- **La Convenzione dei diritti dell'infanzia (CRC, acronimo in inglese)** nasce con l'obiettivo di obbligare gli Stati a intervenire attivamente per il bene dei bambini e integrare i numerosi documenti di diritto internazionale sull'infanzia. Il 20 novembre **1989**, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, firmata nel 1990 ed entrata in vigore il 2 settembre dello stesso anno, un mese dopo la ventesima ratifica (Unicef, 2014)
- Oggi la Convenzione è ratificata da tutti i paesi del mondo, tranne gli USA; l'ultima nazione a ratificare la convenzione è stata la Somalia, seguita dal Sud-Sudan (2015); la convenzione è diventata l'accordo ONU che ha generato il maggiore consenso, ed è la Convenzione sui diritti più ratificata al mondo (Amnesty, 2015)
- L'implementazione è monitorata e guidata dal Comitato sui Diritti dell'infanzia (es. Gruppo di lavoro CRC)
- 3 protocolli facoltativi (partecipazione di fanciulli a conflitti armati; la vendita di fanciulli; la prostituzione infantile e la pedopornografia; i prot. vietano queste forme di sfruttamento ed esortano gli Stati a punirle)
- **La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 (trad.it. Gazzetta Ufficiale, 1991).**

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DI NEW YORK, 1989 (G.U. 1991)

▪ PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (ART.2)

Art.2.1 -«Gli Stati parti si impegnano a rispettare i **diritti** enunciati nella presente Convenzione e a **garantirli a ogni fanciullo** che dipende dalla loro giurisdizione, **senza distinzione di sorta** e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

Art.2.2-Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

▪ INTERESSE SUPERIORE DEL BAMBINO DEVE ESSERE CONSIDERATO PRIMENINENTE

Art 3.1.: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.»

▪ DIRITTO ALLA VITA, ALLA SOPRAVVIVENZA, ALLO SVILUPPO (ART.6)

▪ DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATO (ART. 12)

Art.12 «Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, (...) essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

▪ PROTEZIONE, IDENTITA', RICONOSCIMENTO, PARTECIPAZIONE, EDUCAZIONE, PRIVACY, SALUTE, RELIGIONE.


http://geronimostilton.com/IT-it/convenzione-sui-diritti-dell-infanzia-e-dell-adolescenza_6459/

VIDEO:

**[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=
NV69QK9V12S](https://www.youtube.com/watch?v=Nv69qk9v12s)**


Alcune tendenze relative alla condizione dell'infanzia nel mondo 2007-2105 in riferimento alla protezione e l'istruzione

(Rielaborato dal Rapporto Unicef, 2016)



DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI

- Lavoro minorile: percentuale di bambini tra i 5 e i 14 anni che al momento dell'indagine lavorava.
 - Matrimoni precoci: percentuale di donne tra i 20 e i 24 anni che si è sposata o ha iniziato a convivere prima dei 15 anni.
 - Registrazione anagrafica: percentuale di bambini con meno di 5 anni che al momento dell'indagine era stata registrata. il numeratore di questo indicatore include bambini il cui certificato di nascita è stato visionato dall'intervistatore o le cui madri o tutori abbiano dichiarato l'avvenuta registrazione anagrafica.
 - Punizioni violente – percentuale di bambini tra i 2 e i 14 anni che subisce qualsiasi tipo di punizione violenta (psicologica o fisica).
- %= dati non disponibili; non indica automaticamente l'estinzione del fenomeno.

A group of diverse children of various ethnicities are playing with a large, transparent globe. The children are in motion, some reaching out to touch the globe, symbolizing global unity and children's rights.

Il Consiglio d'Europa ha adottato, il 5 aprile, la terza Strategia sui diritti dell'infanzia relativa agli anni 2016-2021. Al centro della nuova Strategia, la situazione dei bambini con specifico riferimento alla **crisi umanitaria dei migranti** e il monito a tutti gli Stati parti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo tenuti a tutelare i diritti di persone vulnerabili come i minori anche nei casi di crisi economica. Tenendo conto, per di più, che i bambini non sono solo titolari di diritti, ma appartengono alla generazione che in futuro sarà chiamata a custodire e applicare i diritti umani, inclusi quelli contenuti nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.

<http://www.tutelaminoriunife.it/>

Guida per minori stranieri non accompagnati (MSNA)

CONSIGLIO D'EUROPA **LA STRATEGIA SUI** **DIRITTI** **DELL'INFANZIA 2016-** **2021**

In particolare, la Strategia, che fornisce le linee guida generali agli Stati, è incentrata sulla tutela dei minori migranti ed articolata in cinque aree:

- 1) **Uguali opportunità per tutti** e, in particolare, per i bambini appartenenti a **gruppi minoritari**;
- 2) **Partecipazione dei minori ai processi decisionali** su tutto ciò che li riguarda;
- 3) **Garanzie adeguate per consentire ai minori di vivere liberi dalla violenza**;
- 4) **Una giustizia "child-friendly"**;
- 5) Tutela dei minori negli ambienti digitali, combattendo il **cyber-bullismo e gli abusi di stampo sessuale in rete**. Il Consiglio d'Europa ribadisce anche la necessità di arginare l'utilizzo delle punizioni corporali in ogni contesto, incluso quello familiare ed educativo (<http://www.coe.int/it/>)

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: RICHIEDERE ASILO POLITICO E DIMOSTRARE LA CONDIZIONE DI RIFUGIATO (INTERNAZIONALE) E ANCHE LA DEFINIZIONE DI RIFUGIATO



In base al regolamento del Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M. 535/99) è definito “minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato” il minore **non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili** in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Oltre ai minori completamente soli rientrano in tale definizione anche i minori affidati di fatto ad adulti (compresi parenti entro il quarto grado) che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana* .

http://www.camera.it/leg17/465?tema=minori_stranieri_non_accompagnati#m

Regolamento di Dublino L. 180/31

REGULATION (EU) No 604/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person. (Official Journal of the European Union , 2013);

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:EN:PDF>

- Regolamenta la Domanda per la richiesta di asilo presso gli stati membri; EURODAC (archivio comune);
- Condizione di rifugiato; [convenzione di Ginevra](#) 1951

COMPORAMENTI VIETATI: DISCRIMINAZIONE, MOLESTIA E VITTIMIZZAZIONE

- **La discriminazione:** è' fortemente connessa al concetto della dignità; è particolarmente importante monitorare ogni forma di discriminazione nei confronti dei bambini; Il bambino deve essere protetto anche dalla discriminazione relativa alla condizione dei suoi genitori, legali, membri della famiglia; non è un comportamento necessariamente consapevole e intenzionale; esistono varie forme di discriminazione e applicabili in vari ambiti (sesso, etnia, bambini di comunità)
- a) discriminazione **diretta:** occorre quando una persona è trattata meno favorevolmente sulla base di caratteristiche di protezione (per esempio, etnia, sesso, religione, opinioni politiche, orientamenti sessuali, origini sociali);
- b) discriminazione **indiretta:** ha luogo quando una legge, politica o prassi apparentemente neutra mette un individuo o un gruppo con una caratteristica protetta in una condizione particolarmente svantaggiata
- **Molestia:** Ha luogo quando si verifica un comportamento indesiderato relativo a una caratteristica protetta (ad esempio, il sesso) con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
- **Vittimizzazione:** Ha luogo quando una persona subisce un trattamento sfavorevole per essersi lamentata di un atto di discriminazione o per aver aiutato una vittima di discriminazione

VIDEO: ESPERIMENTO SOCIALE

**[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=
MQCN5DTMT-0](https://www.youtube.com/watch?v=MQCN5DTMT-0)**

COMPORAMENTI VIETATI: DISCRIMINAZIONE, MOLESTIA E VITTIMIZZAZIONE

- **La discriminazione:** è' fortemente connessa al concetto della dignità; è particolarmente importante monitorare ogni forma di discriminazione nei confronti dei bambini; Il bambino deve essere protetto anche dalla discriminazione relativa alla condizione dei suoi genitori, legali, membri della famiglia; non è un comportamento necessariamente consapevole e intenzionale; esistono varie forme di discriminazione e applicabili in vari ambiti (sesso, etnia, bambini di comunità)
- a) discriminazione **diretta:** occorre quando una persona è trattata meno favorevolmente sulla base di caratteristiche di protezione (per esempio, etnia, sesso, religione, opinioni politiche, orientamenti sessuali, origini sociali);
- b) discriminazione **indiretta:** ha luogo quando una legge, politica o prassi *apparentemente neutra* mette un individuo o un gruppo con una caratteristica protetta (o minoranza) in una condizione particolarmente *svantaggiata*
- **Molestia:** ha luogo quando si verifica un **comportamento** indesiderato relativo a una caratteristica protetta (ad esempio, il sesso) con lo **scopo** o l'effetto di **violare la dignità di una persona** e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
- **Vittimizzazione:** Ha luogo quando una persona subisce un trattamento sfavorevole per essersi lamentata di un atto di discriminazione o per aver aiutato una vittima di discriminazione

COMPORAMENTI VIETATI: DISCRIMINAZIONE, MOLESTIA E VITTIMIZZAZIONE E BULLISMO OMOFOBICO

- **ES: Bullismo omofobico:** i bambini o i ragazzi subiscono le azioni offensive a carattere omofobico da parte di uno o più membri del gruppo dei pari, intenzionalmente e ripetutamente nel corso del tempo.

✓ **Strumenti legislativi: Art. 660 c.p.**

Conseguenze e rischi a breve e a lungo termine delle discriminazioni e molestie su base omofobica nei contesti educativi:

- autoemarginazione e isolamento;
- abbandono scolastico o dei luoghi educativi;
- problemi psicosomatici;
- depressione
- stati d'ansia; stati d'insogna
- autolesionismo e auto- distruttivismo; suicidio

STRUMENTI LEGISLATIVI: FONTI INTERNAZIONALI

- **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo**, 1948 (Articolo 2)
- **CRC** (Article 2), 1989 NY
 - Il bambino è anche protetto dalla discriminazione relativa alla condizione dei suoi genitori, legali, membri della famiglia.
- **Patti internazionali sui Diritti Civili e Politici**, (Part. II Art.2.1); **Patti internazionali sui Diritti Economici, Sociali e Culturali** (Article 2.2), adottati nel '66 entrati in vigore nel 1976
- **Convenzione Internazionale su tutte le forme di discriminazioni razziale** (conclusa 1965; approvata nel 1993, entra in vigore nel 1994)

STRUMENTI LEGISLATIVI: FONTI COMUNITARIE E ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

- **Convenzione Europea sui Diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali**, Roma, 1950, (**Articolo 14, Protocollo 12**); ratificata in Italia con la **Legge 848/1955**
- **Direttive Europee sull'uguaglianza razziale** (2000/43/EC) (al momento applicate solo al razzismo/etnie)
- **Carta Europea dei Diritti Fondamentali, proclamata a Nizza (2000); Strasburgo (2007); (Articolo 21);**
-“I diritti del bambino” Art. 24: protezione e cure necessarie; libera opinione; interesse preminente del bambino; diritto di intrattenere relazioni con entrambi i genitori; (con il trattato di Lisbona, la carta di Nizza assume analogo valore dei trattati e diventa vincolante per gli stati membri che l'approvano).

STRUMENTI LEGISLATIVI IN DIRITTO MINORILE: FONTI COMUNITARIE E ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Convenzioni europee

Ratificate in Italia

- Convenzione Europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori (Lussemburgo, 1980)
 - Convenzione Europea sulla sottrazione internazionale dei minori (l'AIA, 1980)
 - Convenzione Europea in materia di protezione dei Minori (l'AIA, 1961)
 - Convenzione Europea del rimpatrio dei minori (l'AIA, 1970)
 - **Convenzione Europea sui sull'esercizio dei diritti dei minori** (Strasburgo, 1996), oltre agli altri diritti precedentemente introdotti, garantisce al minore la partecipazione alle procedure che li riguardano dinnanzi all'autorità giudiziaria.
 - Convenzione di Lanzarote (2007); pedopornografia e reati di pedofilia; maltrattamenti in famiglia
- Legge 64/1994
- Legge 77/2003
- Legge 172/2012

• **Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: figura istituzionale di raccordo tra diritto interno e sovranazionale che valorizza la responsabilità dello Stato nei confronti dei minori**

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA


Video:

- <https://www.youtube.com/watch?v=8aKeVxQaX3U>
- https://www.youtube.com/watch?v=IY_MtkoeaSI

- È un organo monocratico, il cui titolare è scelto tra persone d'indiscussa competenza e professionalità nel campo dei diritti dei minori e delle problematiche familiari, educative e di promozione di tutela; il titolare dell'Autorità garante dura in carica 4 anni e il suo mandato è rinnovabile per una sola volta; il titolare è nominato dai presidenti della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Le competenze sono molteplici:
- Promuove l'attuazione del CRC, 1989
- Fa proposte e formula pareri per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori;
- Verifica che ai minori siano fornite le pari opportunità d'accesso ai servizi;
- Segnala iniziative; casi di abbandono;
- Informa i giovani; diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prassi e protocolli; favorisce una cultura della mediazione e campagne di promozione (es.)

IL SISTEMA DI TUTELA: FIGURE E ISTITUZIONI CHE PRESIDIANO I DIRITTI DEI MINORI

- I genitori
- Ciascuno di noi
- Istituzioni e servizi sociali
- Garante dell'infanzia
- Tribunale Ordinario
- Tribunale per i Minorenni
- Forze dell'ordine (403/c.c.)



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

- Il T. per i Minorenni è istituito dal regio decreto n. 1404/1934, ma numerose funzioni e competenze sono previste da altri testi normativi.
- E' istituito in ogni Corte d'appello (o sezione); ha giurisdizione su tutto il territorio della C.A. (o sezione) in cui è istituito (art.3 «Competenza Territoriale»); è un ordine solitamente collegiale
- Costituzione: magistrato della C.A (presidente), magistrato di tribunale; due cittadini cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia (art.2 «Istituzione e composizione dei T.M.»).
- Ha competenze civili, penali e amministrative (Guglielmi, 2014)

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

▪ **Competenza civile:**

- Nomina un curatore speciale che assista il minore, ove vi sia esigenza, nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90)
- Adotta provvedimenti per disporre l'allontanamento di uno o entrambi i genitori dalla residenza familiare in presenza di condotte pregiudizievoli per il minore tali da non giustificare la decadenza della responsabilità genitoriale (art. 333);
- Adotta provvedimenti di adozione e di affidamento e svolge tutte le funzioni previste dalla 184/83;
- Pronuncia la decadenza della responsabilità genitoriale sui figli (art. 330), così come la loro reintegrazione (art. 332)
- In casi di malamministrazione del patrimonio stabilisce le condizioni cui devono attenersi i genitori nell'amministrazione o rimuovere uno o entrambi di essi (art. 335);

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

■ Competenza amministrativa:

Nei casi in cui un minore manifesti irregolarità della condotta o del carattere, può disporre con decreto motivato la misura dell'affidamento del minore al **servizio sociale** minorile o del collocamento in una comunità dopo aver esplicito approfondite indagini sulla personalità del minore (art. 25 «Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere»).

<https://www.change.org/p/fermiamo-l-abolizione-dei-tribunali-per-i-minorenni>

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

▪ Competenza penale:

-E' esercitato presso l'Ufficio autonomo del pubblico ministero (PM) presente nel Tribunale per i minorenni promuove ed esercita l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori nel territorio della Corte d'appello; (è l'ufficio presso il quale vengono convogliati rapporti, querele, denunce, istanze, relazioni).

-Nei procedimenti a carico dei minori vengono effettuate speciali ricerche volte ad accertare i precedenti personali o familiari dell'imputato (fisico, psichico, morale e ambientale). La difesa degli imputati viene esercitata da professionisti iscritti in un albo speciale (formato da ogni triennio dai capi della Corte d'appello, art. 2 «Difesa dei minorenni»).

-Le udienze sono tenute a porte chiuse e possono intervenire, oltre agli imputati, la parte lesa, i testimoni e i difensori, i prossimi coniugi dell'imputato, il tutore o il curatore dello stesso.

-Il minore dei 14 anni non è imputabile (non è giudicato e punito salvo casi gravi); tra i 14 anni e i 18, se per il reato commesso la legge prevede una pena restrittiva della libertà inferiore ai due anni, ovvero una pena pecuniaria di max. 1.549,00, il giudice può perdonare il colpevole qualora presuma che egli non commetterà ulteriori reati (art. 169 c.p. «Perdono giudiziale per i minori degli anni 18»); in altri casi si procede alla sospensione condizionale della pena (art. 135 c.p.); alla libertà vigilata; istituti di detenzione.

-In casi di grave pregiudizio a carico dei minori (sfruttamento, prostituzione, pornografia etc.) è assicurata alla persona offesa minore in ogni fase del procedimento l'assistenza affettiva e psicologica dei genitori o di altre persone idonee indicate dal bambino; l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali

VIDEO

- Esempio.

[://www.youtube.com/watch?v=2ydi7nk1lTw&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=2ydi7nk1lTw&feature=youtu.be)

TRIBUNALE ORDINARIO E GIUDICE TUTELARE

Emette provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria; gli ambiti di competenza comprendono:

- I procedimenti di **affido** o di **mantenimento dei minori** (che devono essere pronunciati in Camera di Consiglio, sentito il pubblico ministero e con ricorso al giudice competente (salvo eccezioni, art.38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile);
 - Provvedimenti in materia di **responsabilità genitoriale** (Dall'art.315 all'art.336), in caso di separazione, scioglimento del matrimonio e per i figli nati fuori dal matrimonio (estensione operata dall'at.337 bis.), affido (non ascolta il minore se è in contrasto con il suo preminente interesse)
 - Mezzi di prova prima dell'emanazione anche provvisoria dei provvedimenti.
- ✓ **Giudice tutelare**: esercita le sue molteplici funzioni presso il T.O.; «Abbandono della casa del genitore» art. 318; Rappresentanza e amministrazione» art. 320; «Vigilanza del giudice tutelare» art. 337; Provvedimenti riguardo ai figli», art. 337) «Apertura della tutela» artt. 343 (Denunzie al giudice tutelare, art. 345), altro;
- **Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore –biologico- che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale (art. 348, «Scelta del tutore»)**

IL DIRITTO DI ASCOLTO DEL MINORE IN TRIBUNALE

Ascolto del minore (Art.38 bis disposizioni di attuazione c.c.): diritto del minore che si esplica nel diritto di essere *consultato*, di *esprimere la propria opinione*, di ricevere *informazioni*, anche sulle conseguenze di ogni decisione che lo riguarda. Al diritto non consegue non necessariamente il dovere del giudice di procedere all'ascolto, poiché in ogni caso occorrerà valutare, oltre all'età e alla capacità di discernimento del minore, anche che l'audizione non possa nuocergli, alla luce delle circostanze del caso concreto.

Il Presidente del T.O. il giudice delegato ascoltano il minore che abbia compiuto gli **12 anni o di età inferiore ove capace di discernimento**. Sono ammessi all'ascolto i genitori e le parti processuali se autorizzati dal giudice; prima di procedere all'ascolto il giudice deve informare il minore della natura del procedimento e gli effetti dell'ascolto (verbalizzazione audio-video); l'audizione può svolgersi attraverso idonei mezzi tecnici -vetro specchio; impianto citofonico- con cui difensori delle parti, pubblico ministero e curatore speciale, situati in luogo diverso, possono seguire l'ascolto del minore



FONTI NAZIONALI: LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI MINORI ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA

Le leggi nazionali relative ai minori si collocano all'interno della cornice legislativa sovranazionale. La **Costituzione** del 1948 pone le fondamenta al sistema di protezione e di tutela dei minori anche attraverso la valorizzazione della famiglia (Guglielmi, 2014).

«La Repubblica **riconosce** e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» in «Principi fondamentali» (Art.2)

✓ **Principio personalistico, pluralistico, solidaristico; uguaglianza (Art.3)**

«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società *naturale* (*) fondata sul matrimonio» (Art.29)

«**E' diritto e dovere dei genitori mantenere ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio**» (Art.30)

✓ **Preminenza dell'interesse del minore; parità dei figli**

✓ **Protezione** della maternità e dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso istituti specifici (Art.31) (Istituzione dei consultori familiari, L.405/1975, modificata dalla L. 40/2004)

✓ **L'istruzione** è riconosciuta come **diritto universale**: «la scuola è aperta a tutti» (art. 34); La C. rimanda alla legge (poi emanata con la 977/1967) il disciplinamento del lavoro dei minori (art.37)

IL DIRITTO DEL MINORE ALLE RELAZIONI SIGNIFICATIVE, OVVERO AD UNA FAMIGLIA: L. 184/1983 MODIFICATA DALLA 149/2001

- Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia;
- lo Stato, le regioni e gli enti locali si impegnano a sostenere con idonei interventi i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono, di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia; (art.1)
- Il minore privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, può essere temporaneamente affidato ad una famiglia o a una persona singola (affido eterofamiliare), oppure ad una comunità familiare –che ospita fino a 4 figli compresi i propri- (affido esteso) in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive.
- L'adozione è disposta a favore del minore dichiarato in stato di adottabilità, o in altri casi particolari. Il minore sotto i 14 anni di età deve dare consenso; a 12 deve essere ascoltato il suo parere, o prima in base alla sua capacità di discernimento



LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DIRITTI DEI MINORI

- Con la «Riforma del diritto di famiglia» (L.151/1975) la **responsabilità genitoriale** viene attribuita ad **entrambi i genitori**, sostituendo la patria potestà (del solo padre) con la potestà genitoriale (ad entrambi i genitori);
- Il codice civile definisce i minori come soggetti aventi **capacità giuridica** (titolari di diritti e di doveri), ma privi di **capacità di agire** (compiere atti aventi valore giuridico: comprare una casa, votare etc.) che si ottiene al compimento del 18° anno di età. Per questo i diritti e i doveri dei minori sono differenziati da quelli degli adulti e sono definiti attraverso la **relazione familiare**.
- **Tiolo IX disciplina la responsabilità genitoriale e i diritti/doveri del figlio in funzione della preminenza del suo interesse; pertanto egli:**
 - Deve essere mantenuto, assistito, educato, e deve mantenere i rapporti significativi con i parenti; dai dodici anni in poi, o con adeguata capacità di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano.
 - La responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori (anche se fuori matrimonio)
 - Misure di tutela : decadenza della responsabilità genitoriale sui figli (art. 330); allontanamento del/dei genitori dal luogo di abitazione (art.333).
 - In caso di **separazione dei genitori** il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori (art. 337 ter): il giudice si adopera per garantire l'affido dei minori ad entrambi i genitori; in altri casi egli disciplina tempi e modi della presenza dei minori presso ciascun genitore, o limitare la sua presenza presso uno solo e definisce le funzioni inerenti la responsabilità genitoriale qualora le decisioni non vengano prese in comune accordo tra i genitori. Per gli aspetti di ordine amministrativo, infine, il giudice segue il principio di proporzionalità del reddito dei genitori, in base al quale definire la corresponsione di un assegno periodico.

LE DIFFERENZE TRA FAMIGLIE E VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI NELLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI

Fino a quando non è entrata in vigore la recente legge sulle Unioni Civili -ddl Cirinnà- (L.76/2016), in Italia mancava qualunque disciplina legislativa volta a garantire, su un piano di parità, molti dei diritti alle famiglie costituite da persone dello stesso sesso, invece riconosciuti alle famiglie eterosessuali, determinando una violazione del *principio del preminente interesse del minore*, della *parità dei figli* e il *diritto del minore ad una famiglia*. Prima della L.76/2016, la condizione delle famiglie *same sex* era la seguente:

Video: «Love is right»

https://www.youtube.com/watch?v=lG_EmMRmJuA

COS'È STATO RICONOSCIUTO DALLA LEGGE DELLE UNIONI CIVILI PER LE FAMIGLIE OMOGENITORIALI

- Scelta del cognome della coppia; le condizioni per unirsi
- Riconoscimento della parola «coniuge»
- Lo scioglimento (in caso di morte o volontà -3 mesi; 6 mesi per il matrimonio)
- Diritto di visita in carcere o in ospedale
- Assegni familiari
- Continuità abitativa;
- Diritto fare domanda alla graduatoria per le case popolari
- Diritto di eredità/assegni di reversibilità

LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI MINORE NELLE UNA FAMIGLIE OMOGENITORIALI

Benché la L. 76/2016 che legittima le **Unioni Civili** delle famiglie *same sex*, abbia parzialmente colmato il precedente vuoto legislativo, ancora non garantisce l'eguaglianza in termini di diritti alle famiglie e ai loro figli, poiché l'Unione civile non è equiparabile al **matrimonio**, riconosciuto solo alle coppie eterosessuali.

Ne consegue che tutti i diritti di cui godono i figli delle famiglie eterosessuali legate dal vincolo matrimoniale (o non, vedi art. 31) non sono analogamente riconosciuti ai figli delle famiglie legate dall'Unione civile; in particolare, rispetto al matrimonio, nel testo di legge 76/2016 manca:

La possibilità esplicita di chiedere l'adozione del figlio biologico del partner

(*Stepchild adoption* – “l'adozione del *figliastro*”)

- 
- PRINCIPI E DIRITTI VIOLATI A CARICO DEI MINORI: PARITA' DEI FIGLI, INTERESSE PREMINENTE, DIRITTO DEL MINORE A UNA FAMIGLIA

I DIRITTI VIOLATI DEI MINORE NELLE FAMIGLIE OMOGENTORIALI


- Tutti i minori hanno ugualmente diritto a una famiglia a prescindere dalle condizioni con cui sono venuti al mondo (Cost. art 30-anche se fuori dal matrimonio; Cost. art 2 e 3; 184/1983).
- Tuttavia i minori che vivono e crescono nelle famiglie omogenitoriali dal punto di vista giuridico possono mantenere solo il **rapporto «giuridico»** col proprio genitore biologico, in quanto il rapporto col partner del proprio genitore, o **genitore non biologico viene ignorato**, quindi, negato, **nonostante egli sia, per il suo sviluppo psicofisico fondamentale perché è una persona significativa per il minore e su cui sa di poter contare.**



Lede l'INTERESSE PREMINENTE del minore

I DIRITTI VIOLATI DEI MINORE NELLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI

- Il **rapporto giuridico** genitori e figli minorenni costituisce il **fondamento** dell'articolato statuto di **protezione e tutela del minore** perché lo statuto giuridico dei minori coincide con lo statuto giuridico dei figli.
- E' per tramite del rapporto giuridico genitore-figlio che il minore accede ai suoi diritti fondamentali (*capacità giuridica e non agente), in quanto tale rapporto obbliga il genitore a provvedere alla sua cura in generale. (Art. 30: educazione, istruzione assistenza; supporto morale; e Art. 147 -continuità relazionale); se tale rapporto non è riconosciuto giuridicamente, come nel caso di **genitore non biologico in famiglie omogenitoriali**, il **minore perde tutti i diritti e i benefici, cioè il sistema di protezione e tutela che da esso dipende.**
- Il genitore non biologico dovrà ricevere in ogni atto della vita dei propri figli una delega/autorizzazione ad agire da parte del genitore biologico



I DIRITTI VIOLATI DEI MINORE NELLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI

- In caso di morte del genitore biologico : il bambino è, rispetto alla legge orfano, nonostante abbia un genitore non biologico, di riferimento.
- Il genitore biologica può, in vita e mediante testamento, DESIGNARE a tutrice dei propri figli/figlio il partner

ma

- E' necessaria la NOMINA del giudice tutelare (e in certi casi del T.O), far si che il genitore non biologico diventi tutore del minore.

E se

- Manca la designazione, o se gravi motivi si oppongono alla nomina, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o prossimi parenti del minore (art. 348 c.c.), ritenuti idonei all'ufficio (147 c.c.)
- Dunque non è scontato che la designazione corrisponda alla nomina (per varie cause, es.: pregiudizio omofobico): il genitore non biologico potrebbe non essere ritenuto idoneo ad assumere su di sé la responsabilità di tutore.

ADEGUATEZZA GENITORIALE, STRUMENTI GIURIDICI E CONOSCENZE SCIENTIFICHE

- La costituzione familiare non è garanzia del funzionamento genitoriale, che dipende dalle dinamiche in essa implicate, dalla capacità di fornire ai bambini il senso di appartenenza, protezione e sicurezza.
- Allo stato dell'arte l'interesse preminente del minore nelle famiglie omogenitoriale è garantito solo attraverso un'interpretazione della costituzione scevra da pregiudizi omofobici e orientata dal riconoscimento dei diritti inalienabili e fondamentali di ciascuna soggettività e dalla volontà che i vuoti legislativi non ledano le minoranze.
- Sentenza n. 299/2014: nell'interesse preminente del minore, giudice minorile e il «Tribunale, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non deve aderire stigmatizzando una genitorialità 'diversa', ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale».
 - *Primo caso storico in Italia che riconosce ad un genitore non biologico di una famiglia omogenitoriale la relazione giuridica con suo figlio
- Es.: come parlare ai bambini delle differenze e delle famiglie.

ES. LIBRI PER L'INFANZIA.

Es. libri per l'infanzia (video)

<https://www.youtube.com/watch?v=1Ov5VGzPRg4&feature=youtu.be>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per info: gisele.ronga@student.unife.it;
gisele.ronga@unife.it

40

FONTI

- **Bibliografia:**

Guglielmi S., I diritti dei minori nell'ordinamento giuridico italiano, in (a cura di) Bastianoni P., Pedrocco Biancardi M. T., (2016), Diritti dei minori: percorsi di tutela e protezione, p. 45-67

Rdi M. T., I diritti negati ai minori nelle famiglie omogenitoriali, in (a cura di) Bastianoni P., Pedrocco Biancardi M. T., (2016), Diritti dei minori: percorsi di tutela e protezione, p. 45-67

- **Sitografia:**

Storia dei diritti dell'Infanzia, Unicef, 2014 (ultimo accesso il 30/10/2016):

http://www.childsrighs.org/documents/sensibilisation/fiches-pedagogique/2014_unicef_storia-dei-diritti-dell-infanzia.pdf

Convenzione sui diritti del child (babilino) https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf

Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 2016-2021 (ultimo accesso il 30/10/2016):

<http://www.istitutodeglinnocenti.it/sites/default/files/strategia%20COE%202016-2021.pdf>

Glossario sulla convenzione sui diritti dell'infanzia Unicef.

9° Rapporto CRC coordinato da Arianna Saulini (Save the Children Italia) e Silvia Taviani (Save the Children Italia) <http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf>

Per un'introduzione alla biografia di Jebb E. (ultimo accesso 30/10/12):

[http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/eglantyne-jebb/;](http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/eglantyne-jebb/)

Per approfondimenti sul tema:

Clare Mulley, *The Women Who Saved The Children. A biography of Eglantyne Jebb founder of Save The Children*, Oneworld, 2009

- **Filmografia:**

Unicef (United Nations Children's Fund) UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia.

<http://www.coe.int/it/> per